

N. R.G. 31694/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile – Specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Nicola Graziano

Presidente

Dott.ssa Viviana Criscuolo

Giudice

Dott.ssa Livia De Gennaro

Giudice Rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 31694/2019 promossa da:

RAFFAELE RUSSO, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Vietri nr 5 presso lo studio dell'avv Augusto Zingaropoli

ATTORE

contro

SUN BET S.R.L in persona dell'amm e legale rapp.te p.t. elett.te , rapp.ta e difesa anche con poteri disgiunti dall'avv prof Giovanni Capo e dall'avv Danilo Gianpaola

CONVENUTO



Conclusioni : come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Raffaele Russo conveniva in giudizio la società Sun Bet al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità della delibera assunta dalla assemblea dei soci in data 2.7.2019 per assoluta carenza di informazione relativamente al punto nr 6 dell'ordine del giorno rubricato: " riequilibrio compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei soci lavoratori", per la mancata sottoscrizione del verbale da parte del Presidente della assemblea e per violazione delle norme civilistiche e statutarie in quanto con la decisione assembleare del 2.7.2019 la società aveva deliberato di assumere il socio Valero Mucerino con un contratto di collaborazione , attribuendogli la mansione di responsabilità amministrativa a fronte di una retribuzione mensile di euro 2000,00 netti ed aveva altresì deliberato di adeguare il compenso dell'amministratore Carmine Della Rocca, assumendo che le predette decisioni erano state assunte con il voto di soci che avevano un interesse in conflitto con quello della società ed erano state assunte in assenza di adeguata motivazione .

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società sollevando , in via preliminare l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e contestando nel merito la domanda in quanto infondata e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata a sentenza con i termini ridotti dell'art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.

Preliminarmente, va ritenuta destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata dalla società convenuta la quale ha richiamato l'art 4 dello Statuto della società che attribuirebbe la competenza esclusiva a decidere le controversie insorte ad un arbitro unico con conseguente preclusione del giudice adito di entrare nel



merito della questione controversa. L'assunto non può essere condiviso, dovendo essere escluse dal novero delle controversie societarie compromettibili quelle che hanno ad oggetto beni indisponibili quali, come nel caso che ci occupa, quelle aventi ad oggetto l'impugnativa di delibera assembleare. Sul punto, come è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che attengono a diritti indisponibili, non compromettibili, quelli aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, nonché quelle assunte in assoluta mancanza di informazione (Corte Cass. 3.10.2018 nr 27736).

Orbene, tenuto conto delle argomentazioni a sostegno della impugnativa di delibera (assenza di adeguata informativa del socio attore in ordine al punto nr 6 dell'ordine del giorno, difetto di sottoscrizione del verbale di assemblea, conflitto di interessi) deve ritenersi che in tali ambiti può essere sussunta la delibera impugnata con conseguente esclusione dal novero delle questioni di competenza arbitrale.

Costituisce, invero, *ius receptum*, il principio di diritto secondo cui per stabilire se una determinata controversia è soggetta alla competenza arbitrale ovvero a quella del giudice ordinario non bisogna avere riguardo all'oggetto della deliberazione medesima ma ai motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione del socio: qualora detti motivi prendano in esame doglianze afferenti come nel caso de quo, alla pretermissione del diritto di informazione del socio, la competenza spetterà al giudice ordinario, non potendo operare la clausola compromissoria.

Va ritenuta parimenti infondata la censura formulata dalla convenuta in relazione alla decadenza della impugnazione per il decorso del termine di 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro soci.

Invero, secondo la convenuta la domanda sarebbe inammissibile in quanto spiegata oltre il termine di 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci i quali decorrerebbero dalla adozione della delibera impugnata. Ebbene, tale argomento si rivela infondato sul rilievo che non vi è prova in atti che la delibera del 2.7.2019 sia stata trascritta nel libro dei soci e, dunque, in ragione del mancato assolvimento, da parte



della società convenuta, dell'onere probatorio della data di trascrizione della delibera, la censura non merita di essere condivisa.

Con riferimento alla richiesta dell'attore di declaratoria di nullità della delibera per difetto di informazione valga quanto segue.

Orbene, l'attore lamenta il vizio di nullità dei deliberati assembleari del 2.7.19 evidenziando di non essere stato preventivamente informato sul riferito punto nr 6 dell'ordine del giorno.

L'argomento appare privo di fondamento oltre che pretestuoso: la riunione assembleare era stata invero convocata dallo stesso Russo, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società, come emerge dagli atti di causa e come appare non contestato dall'attore. Emerge, infatti, che il Russo aveva provveduto anche a stilare l'ordine del giorno e tanto a dimostrazione, dunque, della piena conoscenza dei temi su cui sarebbe stata incentrata la riunione e sulle decisioni dell'organo espressivo della volontà dei soci, avvalorata dal verbale sottoscritto dai partecipanti alla anzidetta riunione consiliare del 20.6.2019 (cfr verbale allegato) dove testualmente è dato leggere “ *dopo ampia discussione sugli argomenti possibili da trattare, il Consiglio di amministrazione all'unanimità, delibera di convocare l'Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno..* ” (tra cui il punto nr 6).

La circostanza che il Russo fosse edotto in merito agli argomenti in discorso sarebbe corroborato dalle evidenze documentali relative alle due riunioni del 18.2.2019 e 28.2.2019 in occasione delle quali si era discusso dei medesimi argomenti dallo stesso censurati. Tali circostanze, oltre che risultanti dalla documentazione versata in atti, sono riconosciute dall'attore che non le ha contestate.

Giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il vizio relativo alle decisioni dei soci in assoluta assenza di informazione è pacificamente riconducibile all'ipotesi di mancata convocazione della assemblea in quanto la ratio della disciplina enunciata dall'art 2479 ter co 3 c.c. va rintracciata nella esigenza di tutelare il diritto inderogabile del socio di partecipare alle decisioni sociali.



La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il legislatore ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi, e cioè la informazione preventiva dei soci in merito all'avvio del procedimento deliberativo e l'informazione sugli argomenti da trattare ed ha sanzionato con la nullità l'inosservanza di tali prescrizioni (ex multis, Cass. 22987/2019).

La censura , pertanto, si rivela infondata.

Il signor Raffaele Russo ha chiesto, inoltre, la declaratoria di nullità delle delibere assembleari per la mancata sottoscrizione del verbale da parte del Presidente della Assemblea (egli stesso) assumendo che la sua omessa sottoscrizione determinerebbe l'inesistenza delle deliberazioni assunte nel corso dei lavori.

Anche tale argomento non può essere condiviso.

Ebbene, come è noto, l'intervento riformatore del 2003 è stato quello di restringere il campo di azione della disciplina della annullabilità e della nullità , nella prospettiva di accrescere la stabilità degli atti societari , in funzione della certezza delle relazioni giuridiche.

Invero, con riferimento alle ipotesi di nullità in tema di società a responsabilità limitata, l'art 2479 ter co 3 c.c. indica : - le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile ; - le decisioni prese in assenza assoluta di informazione.

Pertanto, appare evidente che la norma richiamata non contempla tra dette ipotesi di nullità , il cui novero deve ritenersi tassativo, la fattispecie invocata dal Russo , ovvero quella della nullità del verbale per omessa sottoscrizione del Presidente della assemblea. Ne segue che non può ritenersi applicabile al caso che ci occupa la disciplina detta dall'art 2379 c.c. in tema di deliberazioni della s.p.a. e ciò non soltanto perché tale conclusione si porrebbe in contrasto con il principio della tassatività delle ipotesi di nullità ma anche in considerazione del fatto che l'ultimo comma dell'art 2479 ter c.c. , nel richiamare le disposizioni in materia di società per azioni applicabili alla società a responsabilità limitata non fa menzione dell'art 2379 c.c.



Le ulteriori doglianze del Russo attengono, poi, all'adeguamento del compenso in favore del consigliere Carmine Della Rocca portandolo da euro 4.000,00 ad euro 6000,00 netti mensili, ritenuto irragionevole, immotivato ed eccedente la discrezionalità imprenditoriale nonché alla assunzione del socio Valerio Mucerino con un contratto di collaborazione per un importo di euro 2.000,00 netti mensili con la mansione di responsabile amministrativo .

Ha affermato che le predette deliberazioni sono state approvate con il voto favorevole dei soci Antonio Mucerino, Valerio Mucerino e Carmine Della Rocca e che l'effetto economico complessivo è stato l'incremento dell'appannaggio economico di Della Rocca Carmine e di Mucerino Valerio di euro 2000,00 con conseguente maggiore esborso economico per la società.

Preliminarmente occorre evidenziare che lo statuto sociale della Sun Bet rubricato "quorum costitutivo e deliberativo" richiede , per la regolare costituzione dell'assemblea , la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale , per la valida adozione delle deliberazioni, l'approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto . Ebbene, il sig Carmine della Rocca è titolare di una quota di partecipazione pari al 21, 5%, il Raffaele Russo una quota pari al 22,5% , Antonio Mucerino una quota pari al 28% e Valerio Mucerino al 28%.

Pertanto, con riferimento alla decisione assembleare mediante la quale è stata disposta l'assunzione di Valerio Mucerino , la delibera de qua è stata in ogni caso approvata a maggioranza assoluta in quanto assunta col voto contrario espresso pari al 22,5%.

Il medesimo rilievo vale anche per quanto concerne la decisione con la quale è stato aumentato il compenso del consigliere Carmine della Rocca in quanto, escludendo il suo voto dal quorum deliberativo ne deriva l'adozione della deliberazione , con il voto favorevole pari al 56% del capitale sociale.

L'infondatezza delle doglianze espresse è riscontrabile anche sotto ulteriori profili.

In primo luogo va evidenziato come consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito ed anche accreditata dottrina , non sono inclini a considerare



annullabile per conflitto di interessi la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata con il voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte alla assemblea in veste di socio se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale. Nel caso di specie, l'attore non ha né allegato né dimostrato l'interesse sociale eventualmente violato.

La questione poi della eccessività del compenso è centrale nella fattispecie in esame.

Essa, inevitabilmente, si sostanzia in un giudizio di valore, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità.

A tale proposito, autorevole dottrina ha parlato di un giudizio di legittimità attraverso il merito per segnalare appunto come al giudice sia affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti alla assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della deliberazione per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un eventuale motivo di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore.

L'accertamento della irragionevolezza del compenso, che costituisce fattore decisivo di illegittimità della deliberazione, che d'altronde a dimostrare che il patrimonio sociale fu pregiudicato e tanto basta a legittimare i soci dissenzienti all'esercizio dell'azione impugnatoria.

Ebbene sul punto l'attore si è limitato unicamente ad asserire la eccessività del compenso senza operare, a fondamento della censura in esame, un raffronto tra il compenso ed il fatturato annuo dell'impresa né risulta avere allegato l'esistenza di un pregiudizio al patrimonio conseguente alle deliberazioni assunte.

A fronte della carenza di allegazione sul punto da parte dell'attore, la società convenuta ha invece riferito che proprio nell'anno 2018, e dunque nell'anno antecedente alla deliberazione impugnata, aveva fatturato oltre 55 milioni di euro e che tale fatturato era stato costante anche negli anni precedenti. Ha inoltre evidenziato che l'opportunità della



deliberazione in parola era discesa dalla attribuzione in capo al consigliere Carmine Della Rocca delle deleghe relative alle competenze gestionali qualitativamente più rilevanti, attribuite senza limiti di spesa ed esercitate con firma libera in settori strategici quali: il rispetto della normativa antiriciclaggio, che assume enorme fonte di responsabilità alla luce dell'oggetto sociale della Sun Bet s.r.l.; l'osservanza della normativa per la sicurezza sul lavoro; l'assunzione di personale, il coordinamento della direzione commerciale. Tutto ciò, secondo quanto esposto dalla convenuta, giustificerebbe il differente trattamento economico deliberato. Gli stessi rilievi sono stati rappresentati con riguardo alla posizione economica del socio Valerio Mucerino, assunto con la mansione di responsabile amministrativo in ragione di una valutazione compiuta dall'assemblea dei soci nell'esclusivo interesse della Sun Bet.

L'attore non ha fornito alcuna documentazione né ha rappresentato fatti diretti a contestare quanto sul punto riferito dalla società convenuta né ha fornito sostegno alle censure esposti con argomenti e prove documentali in grado di superare gli opposti rilievi.

La domanda va dunque rigettata. In considerazione del rigetto di alcune eccezioni preliminari proposte dalla convenuta, si ritiene rispondente ad equità la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M

Il Tribunale di Napoli, sezione terza civile specializzata in materia di impresa, sulla domanda proposta da Raffaele Russo nel giudizio recante nrg 31694/19 così provvede:

- rigetta la domanda
- Spese compensate

Napoli, 1.8.2022

Il Presidente
dr N Graziano
Il Giudice rel
dr L De Gennaro



Arbitrato in Italia

